



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 5794

SEDUTA DEL 02/03/2026

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente* ROMANO MARIA LA RUSSA
ALESSANDRO BEDUSCHI ELENA LUCCHINI
GUIDO BERTOLASO FRANCO LUCENTE
FRANCESCA CARUSO GIORGIO MAIONE
GIANLUCA COMAZZI DEBORA MASSARI
ALESSANDRO FERMI MASSIMO SERTORI
PAOLO FRANCO CLAUDIA MARIA TERZI
GUIDO GUIDESI SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini
Su proposta dell'Assessore Guido Bertolaso

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INERENTE LA DIGITALIZZAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA - SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATA DELLE LISTE DI ATTESA PER I RICOVERI (LAR)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Mario Giovanni Melazzini

Il Dirigente Raffaella Clelia Borra



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”*, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 8-octies comma 1, secondo cui: *«La regione e le aziende unità sanitarie locali attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonché sulla qualità della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese. [..]»*;

VISTA inoltre la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”*, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 6, comma 8, a norma del quale: *“[...] le ATS ispirandosi ai principi di cui all'articolo 2, al fine di garantire un'efficace, efficiente, appropriata ed economica integrazione delle attività di erogazione dei servizi del SSL, possono prevedere modelli di coordinamento delle attività erogate da tutti i soggetti pubblici e privati nell'ambito del territorio di rispettiva competenza”*;

VISTO altresì il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.”*, con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 2-ter e 2-sexies che consentono di individuare anche in atti amministrativi generali la base giuridica per il trattamento di dati personali e di categorie particolari di dati per motivi di interesse pubblico;

RICHIAMATE altresì:

- la DGR n. XII/3720 del 30 dicembre 2024 *“Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025 – paragrafo 8.1.7 “Digitalizzazione liste di attesa dei ricoveri”*, nella quale si è data evidenza, nell'ambito dell'ampliamento dei flussi informativi per monitorare i tempi di attesa richiesto dal Ministero della Salute, della necessità di migliorare qualità e completezza dei dati sulle liste di attesa dei ricoveri chirurgici programmati, con l'obiettivo di uniformare le informazioni a livello regionale per una migliore gestione. È stato previsto quindi che nel 2025 le Aziende sono tenute a rendere obbligatori nei propri applicativi di gestione delle liste di attesa i campi anagrafici, i dati relativi all'intervento e quelli relativi alla gestione delle liste d'attesa che costituiscono un nuovo tracciato che le Aziende devono inviare con modalità e tempistiche oggetto di successiva circolare regionale;
- la nota prot. n. G1.2025.0012686 del 27 marzo 2025 *“Indicazioni operative in merito alla DGR n. XII/3720 del 30/12/2024 paragrafo 8.1.7 “Digitalizzazione liste di attesa dei ricoveri”*, a firma del Direttore Generale Welfare, con cui sono state fornite le indicazioni tecniche e operative necessarie a:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- implementare nei propri sistemi informativi gli interventi di adeguamento necessari per la futura trasmissione dei dati utili al monitoraggio delle liste di attesa dei ricoveri chirurgici ordinari e programmati;
- adeguare le procedure di ricovero alle indicazioni regionali;

DATO ATTO che il sistema attuale di gestione dei ricoveri programmati prevede un modello a gestione decentrata a livello di singola struttura/presidio nel quale ciascun ente sanitario erogatore pubblico o privato accreditato (di seguito denominati enti erogatori) registra i dati relativi ai pazienti che devono effettuare un ricovero programmato all'interno del proprio sistema informativo e li trasmette all'ATS territorialmente competente solo ex post alla conclusione dell'evento di ricovero, tramite il tracciato del flusso di schede di dimissione ospedaliera (SDO), per le attività di rendicontazione delle prestazioni erogate ed i relativi oneri informativi ministeriali;

EVIDENZIATO che il modello sopra descritto e la trasmissione dei dati alle ATS territorialmente competenti solo ex post non consente alle stesse di effettuare attività sinergiche di programmazione ed efficientamento delle liste di attesa in quanto le stesse, in assenza di una visione chiara del numero effettivo di utenti in lista d'attesa nell'ambito territoriale di competenza, non dispongono degli strumenti necessari per implementare azioni mirate, quali, ad esempio, la stipula di convenzioni tra enti erogatori o la redistribuzione dei pazienti in base alle necessità rilevate ed a tempi di attesa più consoni;

CONSIDERATO altresì che un fenomeno particolarmente diffuso è la contemporanea registrazione di uno stesso cittadino nelle liste di più enti erogatori, con conseguente alterazione del reale fabbisogno di prestazioni ed introduzione di distorsioni nella programmazione sanitaria;

APPURATO pertanto che la descritta frammentazione incide significativamente sulla programmazione e gestione dell'offerta sanitaria e sull'efficienza del sistema, con conseguenti ripercussioni sui tempi di attesa;

RITENUTO quindi necessario, al fine di migliorare la programmazione e la gestione dell'offerta sanitaria, incrementare l'efficienza del sistema, riducendo i tempi di attesa per i ricoveri caratterizzati da maggior urgenza o priorità;

CONSIDERATO che quanto sopra si pone in coerenza con le esigenze ed i principi rappresentati nello Schema di intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Ministro della Salute recante Adozione del Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa 2025-2027 che infatti, nella sezione dedicata alle "Linee di intervento per il governo della domanda, evidenzia il fenomeno anche a livello nazionale, asserendo che: "[...] A differenza di quanto avviene per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, non è attualmente disponibile un flusso



Regione Lombardia

LA GIUNTA

informativo nazionale relativo alle prescrizioni dei ricoveri programmati, utile a dimensionare il fabbisogno di cure e la domanda di salute espressa dai cittadini per tale regime”;

RITENUTO pertanto di avviare un processo di transizione dalla attuale gestione decentrata delle liste di attesa ad un modello di gestione centralizzata, più dinamico ed interconnesso, che favorisca la collaborazione tra gli enti, attraverso la messa a disposizione degli enti erogatori e delle ATS della piattaforma LAR per la digitalizzazione delle liste di attesa;

PRECISATO che:

- ogni ente erogatore deve utilizzare nel processo il proprio sistema di ammissione-dimissione-trasferimento (ADT) già in uso per la corretta gestione delle proprie liste di attesa; da tale software sarà estratto il flusso LAR che verrà caricato, con cadenza settimanale e in chiaro, sulla piattaforma LAR dotata di idonei presidi di sicurezza (es. segregazione degli spazi e visibilità per l'ente delle proprie liste di attesa, assenza di duplicazione di informazioni, ecc.) alla quale accedono le ATS di riferimento per le azioni sopra descritte;
- le ATS, assumendo un ruolo di coordinamento e fungendo da connettori tra le liste degli enti erogatori del territorio di propria competenza, provvedono settimanalmente all'analisi, aggiornamento, razionalizzazione e ottimizzazione delle liste, anche mediante la rimozione di nominativi duplicati o relativi a soggetti già operati o deceduti, al fine di garantire l'accuratezza, l'aggiornamento e la qualità delle informazioni trattate;

EVIDENZIATO inoltre che la disponibilità di dati aggiornati e privi di duplicazioni facilita l'individuazione di soluzioni alternative per i pazienti in lista d'attesa e supporta la prioritizzazione degli interventi sulla base della reale necessità clinica;

RILEVATO che l'attuazione di tale modello richiede la necessità che gli enti erogatori raccolgano e trattino, per finalità di gestione delle liste di attesa, dati identificativi comuni e categorie particolari di dati personali relative ai soggetti che risultano iscritti alle liste di attesa per il ricovero;

DATO ATTO che, in ossequio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è stata effettuata, in ottica by design, la valutazione di impatto del trattamento dei dati sui diritti e sulle libertà fondamentali degli interessati (DPIA) ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 del GDPR, contemplante sia l'analisi dei rischi di sicurezza che il rispetto dei principi di minimizzazione, proporzionalità e necessità del trattamento;

PRECISATO che l'analisi eseguita ha preso in considerazione:

- i trattamenti di titolarità degli enti erogatori per finalità di cura e finalità accessorie di cura (ad esempio, prenotazione di interventi sanitari);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- i trattamenti di titolarità delle ATS del territorio lombardo per finalità di governo, monitoraggio e programmazione;
- i trattamenti di titolarità di Regione per finalità di governo della sanità territoriale attraverso la progettazione, lo sviluppo, la gestione, l'implementazione e la manutenzione della piattaforma LAR e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di governo (gestione, programmazione e valutazione dell'assistenza sanitaria), finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa per i ricoveri più critici e maggiormente richiesti;

PRECISATO altresì che nella fase iniziale della progettualità la Regione accede ai dati direttamente mediante autenticazione alla summenzionata piattaforma con utenza adeguatamente profilata; una volta completate le attività di integrazione con il Data WareHouse regionale (DWH), Regione avrà visibilità sui dati in forma pseudonima e aggregata esclusivamente mediante DWH;

EVIDENZIATO in particolare che:

- le ATS trattano i dati sopra descritti per il perseguimento di finalità di efficientamento e miglioramento della programmazione sanitaria in qualità di autonomi titolari del trattamento e in virtù del ruolo di agenzia e articolazione amministrativa della Regione, nonché delle funzioni di programmazione, acquisto e controllo previste dalla l.r. n. 33/2009;
- i dati personali oggetto dei flussi tra enti erogatori e ATS sono quelli ritenuti strettamente necessari, nel rispetto dei principi di minimizzazione, limitazione della finalità e stretta necessità di cui all'art. 5 del GDPR, per garantire il raggiungimento delle descritte finalità e dei benefici attesi in termini di efficientamento della programmazione;
- a completamento di ciascun ciclo di verifica e attività di aggiornamento delle liste di attesa, il dato aggiornato sostituisce quello originariamente trasmesso dall'ente erogatore, senza che la ATS effettui una conservazione dei dati oltre al tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle suddette verifiche e delle conseguenti azioni di efficientamento delle liste;

RITENUTO inoltre, in un'ottica di ulteriore efficientamento del sistema, di prevedere la condivisione delle liste di attesa aggiornate, in chiaro, anche tra le diverse ATS, al fine di intercettare eventuali duplicazioni o anomalie derivanti dalla possibilità per i pazienti di iscriversi a più liste, anche presso strutture localizzate al di fuori del territorio di residenza e quindi afferenti ad ATS diverse, nel rispetto del principio di libera scelta dell'assistito;

DATO ATTO altresì che, per lo svolgimento delle attività di trattamento funzionali alla corretta operatività della piattaforma LAR, Aria S.p.A. opera in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del GDPR e dovrà pertanto essere nominata rispettivamente da Regione, dalle singole ATS e da parte di ciascun ente erogatore, mediante la stipula di specifici e distinti accordi ai



Regione Lombardia
LA GIUNTA

sensi dell'art. 28 del GDPR;

PRECISATO inoltre che Aria S.p.A. nomina i fornitori della piattaforma LAR quali ulteriori Responsabili del trattamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del GDPR, con riferimento alle operazioni di trattamento dei dati personali effettuate nell'ambito dello sviluppo ed erogazione della piattaforma;

EVIDENZIATO che la valutazione di impatto del trattamento dei dati sui diritti e sulle libertà fondamentali degli interessati (DPIA) ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 del GDPR sopra menzionata è stata oggetto di confronto e condivisione con il DPO regionale;

PRECISATO che gli enti erogatori, a garanzia della trasparenza del processo e nel rispetto della normativa sulla privacy, in qualità di autonomi titolari del trattamento, provvedono ad aggiornare l'informativa da sottoporre ai pazienti, prevedendo anche l'informazione relativa ai trattamenti effettuati tramite la piattaforma LAR, sia da parte degli enti erogatori stessi, sia da parte delle ATS, che da parte di Regione, per le finalità di trattamento summenzionate;

PRECISATO che, in ottica collaborativa, la Direzione Generale Welfare mette a disposizione, per il tramite di Aria, le informazioni essenziali da utilizzare ai fini del predetto aggiornamento delle informative relative al trattamento dei dati personali da rendere agli interessati coinvolti;

RITENUTO pertanto di approvare il seguente allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ad oggetto "*Disciplina del trattamento inerente la digitalizzazione delle liste di attesa - sistema di gestione centralizzata delle liste di attesa per i ricoveri (LAR) ed il relativo sub allegato A "Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza prescritte per il trattamento dei dati"*;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

RITENUTO infine di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione www.regione.lombardia.it;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

VAGLIATE e fatte proprie le predette considerazioni;

ALL'UNANIMITÀ dei voti, espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di avviare il processo di transizione dalla attuale gestione decentrata delle liste di attesa al modello di gestione centralizzata, attraverso la messa a disposizione degli enti erogatori e delle ATS della piattaforma LAR per la digitalizzazione delle liste di attesa;
2. di approvare l'allegato n. 1 *“Disciplina del trattamento inerente la digitalizzazione delle liste di attesa - sistema di gestione centralizzata delle liste di attesa per i ricoveri (LAR) con il relativo sub allegato A recante il “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza prescritte per il trattamento dei dati”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;*
3. di precisare che:
 - ogni ente erogatore deve utilizzare nel processo il proprio sistema di gestione ADT già in uso per la corretta gestione delle proprie liste di attesa; da tale software sarà estratto il flusso LAR che verrà caricato, con cadenza settimanale e in chiaro, sulla piattaforma LAR dotata di idonei presidi di sicurezza (es. segregazione degli spazi e visibilità per l'ente delle proprie liste di attesa, assenza di duplicazione di informazioni, ecc.) alla quale accedono le ATS di riferimento per le azioni sopra descritte;
 - le ATS, assumendo un ruolo di coordinamento e fungendo da connettori tra le liste degli enti erogatori del territorio di propria competenza, provvedono settimanalmente all'analisi, aggiornamento e razionalizzazione e ottimizzazione delle liste, anche mediante la rimozione di nominativi duplicati o relativi a soggetti già operati o deceduti, al fine di garantire l'accuratezza, l'aggiornamento e la qualità delle informazioni trattate;
4. di disporre, per l'attuazione del sistema di gestione centralizzata delle liste di attesa per i ricoveri, che gli enti erogatori raccolgano e trattino, per finalità di gestione delle liste di attesa, dati identificativi comuni e categorie particolari di dati personali relative ai soggetti che risultano iscritti alle liste di attesa per il ricovero;
5. di dare atto che, in ossequio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è stata effettuata, in ottica by design, la valutazione di impatto del trattamento dei dati sui diritti e sulle libertà fondamentali degli interessati (DPIA) ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 del GDPR, contemplante sia l'analisi dei rischi di sicurezza che il rispetto dei principi di minimizzazione, proporzionalità e necessità del trattamento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

6. di precisare che l'analisi eseguita ha preso in considerazione:
 - i trattamenti di titolarità degli enti erogatori per finalità di cura e finalità accessorie di cura (ad esempio, prenotazione di interventi sanitari);
 - i trattamenti di titolarità delle ATS del territorio lombardo per finalità di governo, monitoraggio e programmazione;
 - i trattamenti di titolarità di Regione per finalità di governo della sanità territoriale attraverso la progettazione, lo sviluppo, la gestione, l'implementazione e la manutenzione della piattaforma LAR e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di governo (gestione, programmazione e valutazione dell'assistenza sanitaria), finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa per i ricoveri più critici e maggiormente richiesti;
7. di precisare altresì che nella fase iniziale della progettualità la Regione accede ai dati direttamente mediante autenticazione alla summenzionata piattaforma con utenza adeguatamente profilata; una volta completate le attività di integrazione con il Data WareHouse regionale (DWH), Regione avrà visibilità sui dati in forma pseudonima e aggregata esclusivamente mediante DWH;
8. di evidenziare in particolare che:
 - le ATS trattano i dati sopra descritti per il perseguimento di finalità di efficientamento e miglioramento della programmazione sanitaria in qualità di autonomi titolari del trattamento e in virtù del ruolo di agenzia e articolazione amministrativa della Regione, nonché delle funzioni di programmazione, acquisto e controllo previste dalla l.r. n. 33/2009;
 - i dati personali oggetto dei flussi tra enti erogatori e ATS sono quelli ritenuti strettamente necessari, nel rispetto dei principi di minimizzazione, limitazione della finalità e stretta necessità di cui all'art. 5 del GDPR, per garantire il raggiungimento delle descritte finalità e dei benefici attesi in termini di efficientamento della programmazione;
 - a completamento di ciascun ciclo di verifica e attività di aggiornamento delle liste di attesa, il dato aggiornato sostituisce quello originariamente trasmesso dall'ente erogatore, senza che l'ATS effettui una conservazione dei dati oltre al tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle suddette verifiche e delle conseguenti azioni di efficientamento delle liste;
9. di prevedere inoltre, in un'ottica di ulteriore efficientamento del sistema, la condivisione delle liste di attesa aggiornate, in chiaro, anche tra le diverse ATS, al fine di intercettare eventuali duplicazioni o anomalie derivanti dalla possibilità per i pazienti, di iscriversi a più liste, anche presso strutture localizzate al di fuori del territorio di residenza e quindi afferenti ad ATS diverse, nel rispetto del principio di libera scelta dell'assistito;
10. di dare atto che, per lo svolgimento delle attività di trattamento funzionali alla corretta operatività della piattaforma LAR, Aria S.p.A. opera in qualità di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Responsabile del trattamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del GDPR e dovrà pertanto essere nominata rispettivamente da Regione, dalle singole ATS e da parte di ciascun ente erogatore, mediante la stipula di specifici e distinti accordi ai sensi dell'art. 28 del GDPR;

11. di precisare inoltre che Aria S.p.A. nomina i fornitori della piattaforma LAR, quali ulteriori Responsabili del trattamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del GDPR, con riferimento alle operazioni di trattamento dei dati personali effettuate nell'ambito dello sviluppo ed erogazione della piattaforma;
12. di dare atto che la valutazione di impatto del trattamento dei dati sui diritti e sulle libertà fondamentali degli interessati (DPIA) ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 del GDPR sopra menzionata è stata oggetto di confronto e condivisione con il DPO regionale;
13. di precisare che gli enti erogatori, a garanzia della trasparenza del processo e nel rispetto della normativa sulla privacy, in qualità di autonomi titolari del trattamento, provvedono ad aggiornare l'informativa da sottoporre ai pazienti, prevedendo anche l'informazione relativa ai trattamenti effettuati tramite la piattaforma LAR sia da parte degli enti erogatori stessi, sia da parte delle ATS che da parte di Regione per le finalità di trattamento summenzionate;
14. di dare atto che, in ottica collaborativa, la Direzione Generale Welfare mette a disposizione per il tramite di Aria le informazioni essenziali da utilizzare ai fini del predetto aggiornamento delle informative relative al trattamento dei dati personali da rendere agli Interessati coinvolti;
15. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
16. di dare atto, infine, che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
17. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.